

Elenco destinatari

Alla Strada dei Parchi S.p.a.
stradadeiparchispa@legalmail.it

e, p.c. Alla Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale – VIA VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID 6075] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D. lgs. 152/2006. Autostrada A24 tratta Torano-L'Aquila Ovest - Viadotto Fornaca - Modifica del sistema di demolizione. Comunicazione esito valutazione.

La Società Strada dei Parchi S.p.a., con nota prot. 8263 del 29/04/2021, acquisita con prot. MATTM-40710 del 04/05/2021, ha presentato istanza, con allegata documentazione progettuale, ai fini dell'avvio della procedura di Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il progetto “*Modifica del sistema di demolizione del Viadotto Fornaca, lungo l'Autostrada A24, tratto Torano – L'Aquila Ovest*”.

Per memoria, si ricorda che il progetto “*Autostrada A24 Tratta Tornimparte - L'Aquila Ovest. Interventi di adeguamento ai sensi della Legge 227/2012 art. 1 comma 183, adeguamento sismico di 13 viadotti*”, che comprendeva anche il viadotto Fornaca, inerente gli interventi di demolizione e ricostruzione di parte delle opere esistenti in adeguamento alla normativa sismica, è stato sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, identificata con ID 4025, conclusasi con il decreto direttoriale prot. DVA-DEC-367 del 27/09/2018, reso sulla base del parere n. 2818 del 31/08/2018 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, di esclusione dalla procedura di V.I.A., nel rispetto di condizioni ambientali.

Successivamente, sugli “*Interventi di adeguamento alla norma antisismica NTC 2018 del Viadotto Fornaca lungo l'Autostrada A24 tratta Torano L'Aquila Ovest*”, di messa in sicurezza del viadotto Fornaca con adeguamento alla nuova normativa antisismica secondo le Norme Tecniche per le costruzioni (NTC 2018), è stata svolta la procedura di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, identificata con ID 5941, i cui esiti sono stati comunicati con la nota prot. MATTM-40437 del 19/04/2021 e di seguito “[...] *considerate le finalità dell'intervento [...] di messa in sicurezza del Viadotto adeguando il progetto alla nuova normativa*

antisismica secondo le Norme Tecniche per le costruzioni (NTC 2018) [...] e considerate le caratteristiche dell'intervento proposto, con riferimento agli aspetti ambientali, nonché di sicurezza, [...] è ragionevole sostenere che la proposta progettuale avanzata non sia da sottoporre a successive procedure di Valutazione Ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.) [...]".

Secondo quanto indicato nella Lista di controllo e negli allegati presentati a corredo della citata istanza del 29/04/2021, la proposta di modifica al progetto escluso dalla procedura di V.I.A., con il sopra citato decreto direttoriale prot. DVA-DEC-367 del 27/09/2018, riguarda la metodologia di demolizione del viadotto Fornaca, con l'abbattimento dello stesso tramite microcariche e la successiva demolizione a terra mediante frantumazione e segregazione dei ferri d'armatura da calcestruzzo, in alternativa allo "svaro" ed alla demolizione con strumenti meccanici.

Esaminata la Lista di controllo e la documentazione trasmessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, come più diffusamente illustrato nell'allegata nota tecnica prot. MATTM-54305 del 21/05/2021, predisposta dalla competente Divisione V Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (D.G. CRESS), considerate le finalità dell'intervento come descritte dalla Società proponente, di eseguire la demolizione del viadotto Fornaca con una metodologia che genera impatti ambientali minori, garantendo maggiori livelli di sicurezza e tempi di esecuzione minori, e considerate le caratteristiche degli interventi proposti, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, si ritiene che non sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, né in fase di realizzazione, previo il rispetto di accorgimenti cautelativi nella fase di cantiere, né in fase di esercizio dell'intervento in progetto.

Pertanto, sulla base alle analisi e valutazioni sopra riportate, per quanto di competenza, la proposta progettuale presentata non è da sottoporre a successive procedure di Valutazione Ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.), fatta salva l'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta.

Alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, che legge per conoscenza, si segnala che la documentazione oggetto della presente valutazione preliminare è disponibile sull'applicativo "GEMMA - Gestione fascicoli VIA VAS – ID_6075".

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: nota prot. MATTM-54305 del 21/05/2021